

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 695 del 16/09/2015

Proposta: DPC/2015/729 del 16/09/2015

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: OCDPC NN 174/2014 E 270/2015. DISPOSIZIONI IN MERITO AL PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DEI CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE E DELLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DAI COMUNI PER LA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI IN ALLOGGI DA QUESTI REPERITI E DEFINIZIONE DEI TERMINI PER LA RELATIVA RENDICONTAZIONE.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Firmatario: MAURIZIO MAINETTI in qualità di Direttore

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 16/09/2015

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IL DIRETTORE

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 *"Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile"*;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 *"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile"*;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 *"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 *"Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"*;

PREMESSO che:

- dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 il territorio delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini è stato colpito da eccezionali avversità atmosferiche che hanno provocato numerosi fenomeni franosi, l'esondazione di corsi d'acqua e allagamenti con conseguenti danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture viarie ed alle attività produttive;

- detti eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone comportando, tra l'altro, lo sgombero di diverse abitazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014 pubblicata in G.U. n. 160 del 12 luglio 2014 con cui è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data di detto provvedimento (e pertanto fino al 27 dicembre 2014) nei Comuni della Regione Emilia-Romagna interessati;

Dato atto che la predetta deliberazione dispone che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nel limite massimo di Euro 9.700.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della citata legge n. 225/1992;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 174 del 9 luglio 2014, pubblicata nella G.U. n. 164 del 17 luglio 2014, con la quale lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza in parola;

EVIDENZIATO che la predetta ordinanza:

- all'art. 1, comma 3, dispone in particolare che il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, un piano degli interventi contenente, tra le altre, l'indicazione degli interventi volti ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite al contempo autorizzandolo (all'art. 2) anche avvalendosi dei Comuni, ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione secondo i criteri e parametri ivi indicati;
- all'art. 3, comma 1, stabilisce che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla medesima ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014, nel limite massimo di Euro 9.700.000,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2), della richiamata OCDPC n. 174/2014, è stata aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna la contabilità speciale n. 5824 intestata "Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna OCDPC N. 174/2014";

Richiamata la determinazione commissariale n. 728 del 12 settembre 2014 pubblicata sul BURER-T n. 281 del 16 settembre 2014 con cui è stato approvato il Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche in parola di seguito, per brevità, denominato Piano;

Evidenziato che:

- al cap. 6, pfg 6.1, del Piano è riportata la *"Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini"* di seguito Direttiva commissariale;
- per il finanziamento degli oneri relativi alla Direttiva commissariale è stata accantonata nel Piano (Cap 10), la somma di Euro 432.000,00, a valere sulla somma di € 9.700.000,00 di cui all'art. 3, comma 1, dell'OCDPC n. 174/2014,;

Evidenziato in particolare che la direttiva commissariale stabilisce:

- all'art. 4, che il contributo per l'autonoma sistemazione è riconosciuto al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa ed è concesso a decorrere dalla data dell'ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall'interessato e confermata con apposita attestazione dal Comune e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell'abitazione e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza;

- all'art. 8, commi 1 e 2, che in caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni che si accollano i relativi oneri, alla copertura finanziaria di questi si provvede nella misura dell'importo del contributo mensile per l'autonoma sistemazione che sarebbe spettato al nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6 o, se di importo inferiore, nella misura corrispondente agli oneri mensili effettivamente sostenuti per ciascun nucleo familiare. Tale disposizione si applica altresì nel caso di oneri sostenuti dai Comuni per contributi da essi anticipati a favore di nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2014, pubblicata in GU n. 301 del 30 dicembre 2014 con cui si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza conseguente agli eventi atmosferici in parola di ulteriori 180 giorni e, pertanto, fino al 25 giugno 2015;

Richiamata la propria determinazione n. 545 del 10 luglio 2015, con cui è stata approvata la Rimodulazione del Piano e rideterminata, in complessivi € 152.000,00, in luogo di € 432.000,00, la somma accantonata da destinare alla copertura dei contributi per l'autonoma sistemazione e delle misure di cui all'art. 8 della Direttiva commissariale in favore dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche in parola;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 270 del 27 luglio 2015 - adottata in applicazione dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della L. n. 225/1992, pubblicata nella G.U. n. 182 del 7 agosto 2015, ed in particolare l'art 1:

- comma 1 che individua la regione Emilia Romagna quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi in parola;
- comma 2, che individua il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Emilia Romagna, per i fini di cui al comma 1, responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nelle rimodulazioni dei Piani

delle attività già approvati formalmente, autorizzandolo per quanto qui rileva, alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione ed in particolare, ai nuclei familiari sfollati, nei limiti delle risorse a tal fine già destinate e disponibili sulla contabilità speciale n. 5824 - aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/2014 - che viene allo stesso intestata fino a 25 giugno 2017;

Evidenziato che le risorse residue sul predetto accantonamento di €. 152.000,00 e disponibili sulla contabilità speciale n. 5824, determinate tenuto conto delle somme già liquidate ai Comuni per la copertura, fino al 25 giugno 2015, delle misure di assistenza in parola, consentono - in base ad una stima di massima effettuata avendo a riferimento il numero dei nuclei familiari che, alla predetta data, risultano ancora in sistemazioni alloggiative temporanee - la copertura dei contributi per l'autonoma sistemazione e delle misure di cui all'art. 8, commi 1 e 2 della Direttiva commissariale, fino al 25 giugno 2017;

Ritenuto pertanto di:

- assicurare ai nuclei familiari che alla data di scadenza dello stato di emergenza non sono ancora rientrati nelle proprie abitazioni, la prosecuzione fino al 25 giugno 2017, dei contributi per l'autonoma sistemazione e delle misure di cui all'art. 8, commi 1 e 2 della Direttiva commissariale, nei limiti ed alle stesse condizioni ivi stabilite;
- dare atto che, alla copertura finanziaria dei contributi in parola, si provvederà con le risorse all'uopo accantonate ed individuate con la richiamata determinazione n. 545 del 10 luglio 2015 e, in ogni caso, nei limiti di quelle ancora disponibili sulla contabilità speciale n. 5824 a tal fine già destinate;
- stabilire che i Comuni trasmettano allo scrivente gli elenchi riepilogativi delle domande accolte e la documentazione di rendicontazione di cui all'art. 12 della Direttiva commissariale unitamente alla nota di richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie:
 - entro il 20 gennaio 2016 per il periodo 26 giugno 2015 - 31 dicembre 2015 ;

- entro il 20 luglio 2016 per il periodo 1 gennaio 2016 - 31 giugno 2016;
- entro entro il 20 gennaio 2017 per il periodo 1 luglio 2016 - 31 dicembre 2016;
- entro il 20 luglio 2017 per il periodo 1 gennaio 2017 - 25 giugno 2017;

- dare atto che, ai sensi di quanto stabilito nella direttiva commissariale, le misure di assistenza in parola sono riconosciute, in ogni caso, fino alla data di fine lavori di ripristino dell'agibilità - come stabilito nella direttiva commissariale - e, comunque, non oltre la data del 25 giugno 2017;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

DETERMINA

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assicurare, ai sensi del comma 2, dell'art. 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 270/2015, ai nuclei familiari che alla data di scadenza dello stato di emergenza del 25 giugno 2015 non sono ancora rientrati nelle proprie abitazioni la prosecuzione, fino al 25 giugno 2017, dei contributi per l'autonoma sistemazione e delle misure di cui all'art. 8, commi 1 e 2 della *"Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini"*, approvata con determinazione commissariale n. 728 del 12 settembre 2014, nei limiti ed alle stesse condizioni ivi previste;
2. di dare atto che, alla copertura finanziaria dei contributi in parola, si provvederà con le risorse

all'uopo accantonate ed individuate con la propria determinazione n. 545 del 10 luglio 2015 e, comunque, nei limiti di quelle ancora disponibili sulla contabilità speciale n. 5824 a tal fine già destinate;

3. di stabilire che i Comuni trasmettano allo scrivente gli elenchi riepilogativi delle domande accolte e la documentazione di rendicontazione di cui all'art. 12 della Direttiva commissariale, unitamente alla nota di richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie:
 1. entro il 20 gennaio 2016 per il periodo 26 giugno 2015 - 31 dicembre 2015 ;
 2. entro il 20 luglio 2016 per il periodo 1 gennaio 2016 - 31 giugno 2016;
 3. entro entro il 20 gennaio 2017 per il periodo 1 luglio 2016 - 31 dicembre 2016;
 4. entro il 20 luglio 2017 per il periodo 1 gennaio 2017 - 25 giugno 2017;
4. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito nella direttiva commissariale, i contributi in parola sono riconosciuti, in ogni caso, fino alla data di fine lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione sgomberata e comunque non oltre la data del 25 giugno 2017;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna e sul sito della protezione civile regionale al seguente indirizzo internet: www.protezionecivile.emilia-romagna.it.

Maurizio Mainetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPC/2015/729

IN FEDE

Maurizio Mainetti